



2016/0230(COD)

28.3.2017

EMENDAMENTI

27 - 176

Progetto di parere

Marisa Matias

(PE592.164v02-00)

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Proposta di regolamento

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Emendamento 27
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo (n. 1) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Or. el

Emendamento 28
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Or. el

Emendamento 29
Lefteris Christoforou

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte

(3) L'accordo di Parigi firmato dall'UE è entrato in vigore il 4 novembre 2016. La presente proposta legislativa è

dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015.¹⁰

uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, riducendo nel contempo le sue emissioni di gas a effetto serra interne, conservando e migliorando i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra e salvaguardando la sicurezza alimentare. L'impegno dell'Unione è volto a ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015.¹⁰ Conformemente all'accordo di Parigi, gli Stati membri dovrebbero continuare a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra di cui al presente regolamento oltre il 2030 in conformità della tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885) onde giungere entro il 2050 a una riduzione complessiva dell'80-95% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

10

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

10

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

Or. en

Emendamento 30

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3) ***Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015¹⁰.

10

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

(3) ***L'accordo di Parigi è stato ratificato dal Consiglio il 5 ottobre 2016 dopo il consenso del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 e l'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015¹⁰.

10

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

Or. en

Emendamento 31 **Olle Ludvigsson**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine ***è necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare i cambiamenti climatici e limitare il riscaldamento globale. L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo***

esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

dell'accordo di Parigi. Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Or. en

Emendamento 32

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a

Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a

effetto serra, comprese le foreste.

effetto serra, comprese le foreste.
Incrementare l'assorbimento di CO2 da parte delle foreste è una condizione preliminare essenziale per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo dei 1,5°C.

Or. en

Motivazione

La fissazione di un limite massimo per le emissioni di CO2 non è sufficiente per garantire il conseguimento degli obiettivi di Parigi. La rimozione attiva dei gas a effetto serra dall'atmosfera è un elemento indispensabile della strategia climatica, in particolare quando si tratta di raggiungere l'ambizioso obiettivo dei 1,5°C.

Emendamento 33

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ***il che richiede, secondo i ricercatori, che a livello mondiale vi sarà un periodo di emissioni negative in cui le foreste svolgeranno un ruolo centrale nel conseguire tali aspetti.*** A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente

secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Or. en

Motivazione

Per mantenere il riscaldamento al di sotto dei 1,5 gradi, dovremo aumentare gli assorbimenti del biossido di carbonio dall'atmosfera. Il modo più diretto per raggiungere questo risultato nell'UE è aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF. Uno dei principali strumenti in possesso dell'UE per garantire che le foreste e il suolo aumentino l'assorbimento di CO2 è il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF).

Emendamento 34

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

L'accordo sottolinea il ruolo della

Emendamento 35
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. **A tal fine**, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. **Per conseguire tale ambizioso obiettivo**, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi, **nella misura in cui ciò è coerente con la loro crescita economica e non comporti un aumento della disoccupazione**. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Emendamento 36
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per conseguire le emissioni negative richieste per soddisfare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario che gli assorbimenti di CO₂ dall'atmosfera attraverso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF) siano ambiziosi e non siano utilizzati per compensare le riduzioni delle emissioni da altre fonti. Poiché gli assorbimenti attraverso il settore LULUCF sono reversibili, essi non dovrebbero essere utilizzati per compensare le emissioni nei settori dell'ETS e dell'ESR.

Or. en

Emendamento 37

Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e al conseguimento degli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi, in maniera coerente con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e la decisione sulla condivisione degli sforzi.

Or. en

Emendamento 38
Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'agricoltura e l'uso del suolo hanno un'incidenza diretta e significativa sulla biodiversità e sui relativi servizi ecosistemici dell'Unione. Un obiettivo importante di qualsiasi politica riguardante il settore è quello di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità, dato che gli ecosistemi costituiscono la base per le nostre economie.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura e l'uso del suolo hanno un'incidenza significativa sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici dell'UE. Di conseguenza, le modifiche agli incentivi affinché la silvicoltura e l'uso del suolo mantengano o aumentino lo stoccaggio del carbonio possono avere conseguenze negative o positive per la biodiversità, con implicazioni significative per gli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità. La tutela della biodiversità è essenziale per il mantenimento dei servizi ecosistemici e il futuro delle nostre economie.

Emendamento 39
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio ***attraverso la sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili a partire dalla biomassa di origine forestale e***

lungo termine dei comparti di carbonio.

dall'utilizzo delle potenzialità di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione forestale sostenibile e il loro potenziale quali sostituti dei combustibili fossili, tenendo conto dell'intero ciclo di vita di tali materiali, ovvero dalla produzione delle materie prime fino alle fasi della lavorazione e fabbricazione. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Or. fr

Emendamento 40

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. *Nel lungo termine l'applicazione di una strategia di gestione sostenibile delle foreste che punti a mantenere o incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste e a generare contemporaneamente una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia apporterà il maggior beneficio in termini di mitigazione prolungata.*

Or. en

Motivazione

È necessario promuovere quanto stabilito nelle conclusioni della 4^a relazione di valutazione dell'IPCC: cambiamenti climatici 2007, per quanto concerne il più efficace effetto di mitigazione della strategia di gestione delle foreste.

Emendamento 41

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento

(6) Il settore LULUCF **costituisce una risorsa preziosa negli sforzi progressivi contro il riscaldamento globale e** può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni, **facilitando la sostituzione dei materiali fossili ad alta intensità di carbonio con biomasse rinnovabili a basse emissioni di carbonio di origine forestale e** mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Or. en

Emendamento 42

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando

Emendamento

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando

pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

pozzi e riserve di carbonio, ***nonché fornendo biomateriali che possano fungere da depositi temporanei di carbonio e da sostituti del carbonio, in sostituzione di materiali e combustibili a base fossile.*** Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali ***la gestione forestale sostenibile e*** la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Or. en

Emendamento 43 **Notis Marias**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Il settore LULUCF ***può*** contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento

(6) Il settore LULUCF ***potrebbe*** contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Or. el

Emendamento 44 **Benedek Jávor** a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Sottolinea la necessità, nel quadro

dell'accordo di Parigi e degli obiettivi climatici dell'UE, di dare priorità ai finanziamenti per la ricerca sul cambiamento climatico – soprattutto in quanto gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la possibilità di apportare significativi tagli di bilancio nei confronti degli istituti di ricerca ambientale degli USA;

Or. en

Emendamento 45

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

¹¹Decisione n. 529/2013/UE del

Emendamento

(7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati **e tali obblighi devono essere evitati dagli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento.**

¹¹Decisione n. 529/2013/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Or. en

Motivazione

È la prima volta che le norme LULUCF contengono obblighi giuridici nel quadro UE per il clima. È importante assicurare i soggetti privati sul fatto che la proposta non avrà su di loro un impatto amministrativo. Per questo motivo è anche importante che gli Stati membri si adoperino secondo le loro possibilità per evitare di imporre ai privati oneri supplementari.

Emendamento 46

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non

Emendamento

(7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non

dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

¹¹Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

dovrebbe *in alcun caso* stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

¹¹ Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Or. el

Emendamento 47
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'agricoltura e l'uso del suolo sono i settori che incidono più direttamente e significativamente sulla biodiversità e i servizi ecosistemici dell'UE. Per questo motivo, un obiettivo importante del settore è quello di garantire la costante coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità dell'Unione europea finalizzati ad arrestare e a invertire la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici. Alla luce di tale aspetto, le misure adottate dagli Stati membri nel settore LULUCF e finalizzate in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrebbero anche garantire la coerenza con il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità, compresi quelli enunciati nella strategia dell'Unione europea sulla biodiversità, nella direttiva Uccelli e nella direttiva Habitat.

Motivazione

Le modifiche agli incentivi, affinché la silvicoltura e l'uso del suolo mantengano o aumentino lo stoccaggio del carbonio, possono avere conseguenze negative o positive per la biodiversità, con implicazioni significative per gli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità. La tutela della biodiversità è fondamentale per la conservazione della vita sulla terra, con servizi importanti come la garanzia di un adeguato approvvigionamento alimentare attraverso la regolamentazione dell'impollinazione, la purificazione dell'aria e dell'acqua.

Emendamento 48 Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

Emendamento

(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. ***Tuttavia, in considerazione delle divergenti situazioni naturalistiche ed ecologiche tra gli Stati membri, non da ultimo in seguito alle diverse condizioni geografiche e climatiche che incidono sull'effettiva lunghezza dei periodi di transizione ai fini dei cambiamenti degli stock di carbonio, sono concesse deroghe nei confronti di tale valore standard ai sensi di quanto ritenuto giustificato a***

Emendamento 49

Pilar Ayuso

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

Emendamento

(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. *Al fine di tener conto delle diverse caratteristiche dei terreni forestali negli Stati membri, dovrebbe essere possibile prorogare il termine a 30 anni conformemente alle linee guida IPCC.*

Emendamento 50

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti ***e tali differenze tra gli Stati membri sono rispettate***. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Or. en

Emendamento 51
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Or. el

Emendamento 52
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

Emendamento

(10) *Se e fintanto che* per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

Or. el

Emendamento 53
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le

Emendamento

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le

emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento. ***Le norme di contabilizzazione stabilite dal presente regolamento non dovrebbero impedire l'uso di biomassa sostenibile nel settore dell'energia attraverso la generazione di emissioni nel settore LULUCF.***

Or. en

Emendamento 54

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a ***norma del presente regolamento.***

Emendamento

(11) In base alle linee guida IPCC ***per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra,*** concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate ***ai sensi di norme solide e trasparenti. Tuttavia, vista l'urgenza di garantire che l'azione in***

materia di clima sia in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, in termini di politiche e misure, solo la bioenergia da rifiuti e residui dovrebbe essere considerata a impatto zero in termini di carbonio.

Or. en

Emendamento 55
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché *nell'Unione* le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

Emendamento

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché *nel quadro dell'Unione* le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

Or. el

Emendamento 56
Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di

Emendamento

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di

prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. ***Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe, mediante un atto delegato, includere un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi.*** La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Or. en

Emendamento 57 **Notis Marias**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Emendamento

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi, ***nella misura in cui ciò sia coerente con la crescita economica di tali prodotti e non porti a un aumento***

della disoccupazione.

Or. el

Emendamento 58

Benedek Jávor

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.*

Emendamento

(13) ***Il fatto di evitare un impatto negativo sui pozzi di assorbimento del carbonio delle foreste, derivante da** disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche **dovrebbe essere parte integrante delle pratiche sostenibili di gestione forestale degli Stati membri. Tali motivi non dovrebbero essere utilizzati come pretesto per attuare il taglio raso o misure con effetti negativi ingiustificati sulla biodiversità.***

Or. en

Emendamento 59

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

Emendamento

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni ***o scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure di prevenzione, tra cui investimenti, per ridurre il rischio che si verifichino disturbi naturali.***

Or. en

Emendamento 60 **Notis Marias**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi

Emendamento

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi

e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. **Poiché** un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. **Dato che** un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

Or. el

Emendamento 61

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la

Emendamento

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la

conformità dovrebbe essere mantenuta.
Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

conformità dovrebbe essere mantenuta.

Or. en

Emendamento 62
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel

Emendamento

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel

secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. ***Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare fino a 425 milioni di tonnellate di assorbimenti netti risultanti dal presente regolamento, al fine di rispettare i loro obblighi nel quadro del regolamento sulla condivisione degli sforzi.***

Dato il suo limitato potenziale di mitigazione, il settore agricolo dovrebbe beneficiare in via prioritaria di tali assorbimenti netti.

Or. fr

Emendamento 63

Pilar Ayuso

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di

Emendamento

(15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di

comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. ***Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.***

comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013.

Or. es

Emendamento 64

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta

Emendamento

(15) Per garantire ***e assicurarsi*** che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta

entro la fine del 2016.

entro la fine del 2016.

Or. el

Emendamento 65

Pilar Ayuso

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In forza della convenzione UNFCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni dei gas a effetto serra (GES) sono essenziali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare il rispetto della legislazione in materia di clima.

Gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne l'istituzione e la gestione degli inventari nazionali sono stabiliti dal regolamento (sulla governance dell'Unione dell'energia, COM (2016) 759).

Or. es

Emendamento 66

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

Emendamento

(16) L'Agenzia europea dell'ambiente (**AEA**) dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

Or. el

Emendamento 67

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Emendamento

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) – **in particolare attraverso Sentinel-2** – per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità

europea (Inspire).

Or. de

Emendamento 68
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Emendamento

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere **appositamente** inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Or. el

Emendamento 69
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dovrebbe essere delegato alla

Emendamento

(18) Dovrebbe essere delegato alla

Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*), al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. el

Emendamento 70

Pilar Ayuso

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi. ***Inoltre, si dovranno tenere in considerazione gli assorbimenti che gli Stati membri non hanno utilizzato durante il periodo 2026-2030.***

Or. es

Emendamento 71

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel **2024** e successivamente ogni **cinque** anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel **2020** e successivamente ogni **due** anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Or. el

Emendamento 72

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Il presente regolamento persegue l'obiettivo ultimo di contribuire al conseguimento dell'impegno mondiale di mantenere la temperatura al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, proseguendo gli sforzi volti a limitare il riscaldamento a 1,5 gradi.

Or. en

Motivazione

Per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi, si dovrà incrementare la rimozione di biossido di carbonio dall'atmosfera. Il modo più diretto per conseguire questo risultato nell'UE è di aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF. Uno degli strumenti principali di cui l'UE dispone per garantire che le foreste e il suolo aumentino l'assorbimento di CO₂ è il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF).

Emendamento 73

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Il fine ultimo del presente regolamento è di contribuire al conseguimento dell'obiettivo mondiale di mantenere la temperatura al di sotto di 2 gradi nonché di proseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi.

Or. en

Emendamento 74

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri **e altre categorie contabili** nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:

Or. en

Emendamento 75

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.

Or. en

Motivazione

Attualmente, gli Stati membri non dispongono di incentivi per ripristinare le torbiere degradate, per esempio in seguito all'estrazione della torba. Un approccio al LULUCF credibile da parte dell'UE deve cercare di massimizzare i benefici combinati per il clima e la biodiversità attraverso il ripristino delle zone umide, rendendone quindi obbligatoria la contabilizzazione.

Emendamento 76

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.

Or. en

Motivazione

Non ha senso escludere le zone umide, che rappresentano importanti depositi di enormi quantità di CO₂, che potrebbero essere rilasciate nell'atmosfera in caso di cattiva gestione delle zone umide e mancata incentivazione della loro tutela.

Emendamento 77
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti legnosi

Or. en

Emendamento 78
Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti legnosi.

Or. en

Motivazione

I prodotti legnosi dovrebbero rappresentare una categoria separata e ammissibile, dato che sono un prodotto dell'attività umana. I prodotti legnosi dovrebbero essere considerati alla stregua dei terreni imboschiti. Le variazioni delle riserve di carbonio legate ai prodotti legnosi potrebbero essere inserite nella contabilizzazione e l'esclusione dei prodotti legnosi dai livelli di riferimento per le foreste rafforzerebbe la trasparenza dell'analisi del livello di riferimento.

Emendamento 79

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti legnosi

Or. en

Emendamento 80

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 81

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle zone umide dovrebbe essere obbligatoria e non opzionale; la soppressione del paragrafo è pertanto collegata all'emendamento che introduce l'obbligo della contabilizzazione delle zone umide.

Emendamento 82

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire

la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), ***nonché nel supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.***

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto di tutte le linee guida IPCC.

Emendamento 83

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), ***nonché nel supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.***

Or. en

Motivazione

È opportuno tenere conto di tutte le ultime metodologie di contabilizzazione dell'uso del suolo dell'IPCC.

Emendamento 84

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, **tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano** gli assorbimenti, **calcolate** come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 **gli Stati membri si impegnano ad aumentare** gli assorbimenti, **calcolati** come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento, **in linea con gli impegni a lungo termine dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi**.

Or. en

Emendamento 85

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni **non superano gli** assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni **siano inferiori agli** assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui

all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In vista dell'ambizioso obiettivo di mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi, gli assorbimenti LULUCF devono superare le emissioni. L'UE deve dar prova di una leadership globale nel promuovere tale concetto. Il fatto di garantire che gli assorbimenti superino le emissioni dei settori LULUCF – anche se in misura marginale – darebbe un esempio importante.

Emendamento 86 **Barbara Kappel**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – comma 1**

Testo della Commissione

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro **garantisce** che le emissioni non **superano** gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro **dovrebbe garantire** che le emissioni non **superino** gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 87 **Dario Tamburrano, Eleonora Evi**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 giugno 2019, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano

d'azione che definisce gli obiettivi per il 2040, 2050, 2060 e 2070 per aumentare gli assorbimenti, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento. Tali piani possono assumere la forma di piani nazionali per l'energia e il clima, quali previsti dal regolamento [Governance].

Or. en

Emendamento 88

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro la fine del 2109 [la data deve essere in linea con la proposta di regolamento sulla governance], gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione che definisce gli obiettivi per aumentare gli assorbimenti per il 2040 e il 2050. Tali piani sono integrati nei piani nazionali per l'energia e il clima.

Or. en

Motivazione

Per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi, gli scienziati affermano che è necessario trovare un modo per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera, ossia ottenere "emissioni negative" nel gergo del cambiamento climatico. Per conseguire tali emissioni negative non è sufficiente che gli assorbimenti LULUCF siano semplicemente pari alle emissioni, ma devono superarle. Dati i tempi relativamente lunghi per istituire pratiche di gestione rispettose del clima, è importante fissare obiettivi a lungo termine.

Emendamento 89

Benedek Jávör
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Affinché gli assorbimenti siano inclusi nella contabilizzazione di uno Stato membro, lo Stato membro interessato garantisce che le attività di mitigazione nel settore terrestre non si ripercuotano in modo negativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità o sulle disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat.

Or. en

Motivazione

L'accordo di Parigi impone alle parti, in fase di attuazione delle misure sui cambiamenti climatici, di rispettare gli obiettivi in materia di biodiversità.

Emendamento 90
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni e gli assorbimenti ***totali per ogni anno*** dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, ***calcolati*** come le emissioni e gli assorbimenti dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, ***meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro, risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati gestiti, nel periodo di riferimento 2005-2007.***

Motivazione

Considerato che il rimboschimento può avere un impatto negativo sulla biodiversità, mentre una migliore gestione dei suoli produce quasi sempre un impatto positivo su di essa, il rimboschimento non andrebbe incentivato di più rispetto alle attività legate alle terre coltivate e ai pascoli. La contabilizzazione "net-net" è più adeguata di quella "gross-net" e, poiché le emissioni risultanti dalle terre coltivate e dai pascoli sono contabilizzate in modo "net-net", ciò consentirà di armonizzare ulteriormente le regole di contabilizzazione e garantirà un livello di parità per le attività LULUCF.

Emendamento 91**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento**Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni e gli assorbimenti **totali per ogni anno** dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, **calcolati** come le emissioni e gli assorbimenti dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, **meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati gestiti, nel periodo di riferimento 2005-2007.**

Motivazione

Le regole in materia di contabilizzazione dovrebbero aiutarci a stabilire se siamo sulla giusta via per limitare il riscaldamento climatico a 1,5 gradi; pertanto, la contabilizzazione "net-net" è più adeguata di quella "gross-net". Inoltre, poiché le emissioni risultanti dalle terre coltivate e dai pascoli sono contabilizzate in modo "net-net", ciò consentirà di armonizzare ulteriormente le regole di contabilizzazione e garantirà un livello di parità per le attività LULUCF. Se il rimboschimento è contabilizzato in modo "gross-net", ciò crea maggiori incentivi per il rimboschimento che non per un miglioramento della gestione dei pascoli, creando condizioni di disparità tra le attività.

Emendamento 92

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

Emendamento

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri devono presentare una domanda scritta alla Commissione europea corredata di una giustificazione scientifica per trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione. **La decisione di concedere tale deroga si basa sulle linee guida IPCC e deve essere approvata da un gruppo di esperti e gli Stati membri**

devono dimostrare che la durata del turno è almeno doppia rispetto a quella del periodo massimo di trasferimento, in questo caso 60 anni.

Or. en

Motivazione

I valori di contabilizzazione predefiniti riconosciuti a livello internazionale stabiliscono che le categorie di uso del suolo dovrebbero essere convertite allo scadere di 20 anni dalla data della conversione. È importante che i paesi dimostrino che i progetti di rimboschimento dureranno il doppio rispetto al periodo di credito, poiché lo scopo di tale norma di contabilizzazione è di incentivare un aumento delle riserve di carbonio.

Emendamento 94 **Olle Ludvigsson**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di **30** anni dalla data della conversione.

Emendamento

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di **oltre 20** anni dalla data della conversione, **se giustificato dalle deroghe consentite dalle linee guida IPCC.**

Or. en

Emendamento 95 **Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

Emendamento

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione. ***Qualsiasi decisione di concessione della deroga deve basarsi sulle linee guida IPCC.***

Or. en

Emendamento 96
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di **30** anni **dalla data della conversione.**

Emendamento

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di **un periodo di almeno 40** anni, **conformemente alle linee guida IPCC.**

Or. en

Emendamento 97
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Preservazione della biodiversità

Affinché gli assorbimenti siano inclusi nella contabilizzazione di uno Stato membro, l'assorbimento deve aver valutato l'impatto delle attività di mitigazione sugli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità, secondo quanto disposto dalla strategia dell'UE sulla biodiversità, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat.

Or. en

Emendamento 98

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento **2005-2007**.

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento **2003-2007**.

Or. en

Emendamento 99

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento **2005-2007**.

Emendamento

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento **2003-2007**.

Or. en

Emendamento 100

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle zone umide non dovrebbe essere facoltativa ma obbligatoria.

Emendamento 101

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.

soppresso

Or. en

Motivazione

La contabilizzazione delle zone umide gestite non dovrebbe essere facoltativa ma obbligatoria.

Emendamento 102

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri *che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2* contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

4. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle zone umide non dovrebbe essere facoltativa ma obbligatoria.

Emendamento 103

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri ***che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2*** contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Emendamento

4. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Or. en

Emendamento 104

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque ***il livello*** di riferimento per le foreste. Il ***livello*** di

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque ***la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali nel***

riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il **2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030**.

periodo di riferimento per le foreste. Il **periodo** di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il **1990 e il 2009**.

Or. en

Motivazione

I livelli di riferimento non sono un modo affidabile per contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra poiché si basano sulle proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti futuri. Il confronto tra le emissioni nei periodi 2021-2030 rispetto a un periodo di riferimento costituisce un metodo di contabilizzazione più trasparente, accurato e utile.

Emendamento 105

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque **il livello** di riferimento per le foreste. Il **livello** di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il **2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030**.

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque **la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali nel periodo** di riferimento per le foreste. Il **periodo** di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il **1990 e il 2009**.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che i livelli di riferimenti non costituiscono un modo ottimale per contabilizzare le emissioni o gli assorbimenti: il tentativo di prevedere le emissioni e gli assorbimenti futuri dà spesso luogo a stime eccessive e a crediti inattesi. Il confronto tra le emissioni nei periodi 2021-2030 rispetto a un periodo di riferimento costituisce un metodo più trasparente ed efficace per conseguire gli obiettivi climatici.

Emendamento 106

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 107

Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore

Emendamento

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore

all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, ***rispettando il principio della decisione di Durban, adottata nel 2011 dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.***

Or. en

Emendamento 108
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al ***livello*** di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

Emendamento

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al ***periodo*** di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

Or. en

Emendamento 109
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al ***livello*** di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai

Emendamento

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al ***periodo*** di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai

terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che i livelli di riferimenti non costituiscono un modo ottimale per contabilizzare le emissioni o gli assorbimenti: il tentativo di prevedere le emissioni e gli assorbimenti futuri dà spesso luogo a stime eccessive e a crediti inattesi. Il confronto tra le emissioni nei periodi 2021-2030 rispetto a un periodo di riferimento su base net-net costituisce un metodo più trasparente ed efficace per conseguire gli obiettivi climatici.

Emendamento 110

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessaria una motivazione.

Emendamento 111
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. **Essi** presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. ***Su richiesta degli Stati membri, la Commissione fornisce assistenza tecnica. Gli Stati membri*** presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Or. fr

Emendamento 112
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione ***un piano*** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre **2018**, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione ***una relazione*** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre **2019**, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Or. en

Emendamento 113
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione **un piano** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione **una relazione** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Or. en

Emendamento 114
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste. ***Gli Stati membri basano il nuovo livello di riferimento per le foreste su una delle seguenti opzioni:***

(a) continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate

di CO2 equivalente l'anno;

(b) pratiche sostenibili di gestione forestale e programmi forestali nazionali adottati o politiche e programmi simili basati sulla gestione sostenibile delle foreste, quali documentati fino al 2017 per il periodo 2021-2025 e fino al 2022 per il periodo 2026-2030 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Or. en

Emendamento 115

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include *una proposta di nuovo livello* di riferimento per le foreste *elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.*

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include *la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali nel periodo* di riferimento per le foreste *compreso tra il 1990 e il 2009, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l'anno. Gli Stati membri mantengono o incrementano la quota di biomassa utilizzata per prodotti legnosi a lunga durata rispetto a quella utilizzata a fini energetici. Se la quota non viene mantenuta o incrementata, essa viene contabilizzata in relazione al periodo di riferimento.*

Or. en

Emendamento 116

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e **dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche **sostenibili di gestione forestale e dei programmi forestali nazionali adottati, o di politiche e programmi simili, quali documentati fino al 2017 per il periodo 2021-2025 e fino al 2022 per il periodo 2026-2030**, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Or. en

Emendamento 117
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il **1990** e il **2009** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato, **da una lato**, in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il **2005** e il **[data di entrata in vigore del presente regolamento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni]** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno **e, dall'altro, in base alle politiche e alle misure statali di gestione sostenibile delle foreste attualmente in vigore.**

Emendamento 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno.

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, **comprese le regole di contabilizzazione che garantiscono che le emissioni e gli assorbimenti da biomassa siano contabilizzati correttamente**, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno.

Or. en

Emendamento 119
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle

foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno, *ipotizzando un rapporto costante tra l'impiego della biomassa forestale a fini energetici e l'uso per scopi legati alla biomassa solida.*

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista climatico, utilizzare la biomassa per produrre prodotti a lunga durata rappresenta un modo migliore di impiegare le risorse rispetto alla possibilità di utilizzarla a fini energetici (ossidazione istantanea). Se si mantiene l'intensità della raccolta ma aumenta la quota di legname utilizzato per l'energia, sarà rilasciata una maggiore quantità di CO2, la quale dovrà essere contabilizzata in relazione al livello di riferimento. L'uso della medesima raccolta per i prodotti a lunga durata avrebbe un beneficio netto per il clima e dovrebbe essere incentivato, in particolare per applicazioni in cui il legno può sostituire materiale ad alta intensità energetica (ovvero cemento, metalli e plastica).

Emendamento 120 **Henna Virkkunen**

Proposta di regolamento **Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

***Il piano** nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche *e dell'intensità attuali* di gestione forestale, *quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali*, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.*

Emendamento

***La relazione** nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche *sostenibili* di gestione forestale ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.*

Or. en

Emendamento 121 **Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho**

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche *e dell'intensità attuali* di gestione forestale, *quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali*, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche *attive e sostenibili* di gestione forestale *fino al 2017* ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Or. en

Motivazione

È opportuno utilizzare i dati più recenti.

Emendamento 122
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione *delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali*, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione e *all'ulteriore sviluppo delle pratiche attive e sostenibili di gestione forestale* ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Or. en

Emendamento 123
Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base **alla continuazione delle** pratiche **e dell'intensità attuali** di gestione forestale, **quali** documentate **tra il 1990 e il 2009** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base **alle attuali** pratiche **sostenibili** di gestione forestale documentate per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Or. en

Motivazione

The criterion proposed by the Commission has raised concerns concerning the effects on the proposed method of setting the reference levels compared to the present system. Calculations have shown different figures compared to the impact assessment accompanied the Commission's proposal. This shows the need for a better assessment on the effects of the Commission's proposal. Therefore, the continuation of something closer to the present system would be preferred until a better assessment of the consequences of a new system can be presented. It is important that a new system fully take into account the specific nature and functioning of the forests and fully respect that forestry policy is Member States competence and is consistent with agreed rules in international structures such as the Paris Agreement and REDD+. These changes shall be seen together with the additional suggested criterion in Annex IV were the additional criterion is inserted in order to prevent distortion by assumed policies and better reflect the best mitigation effects of forests.

Emendamento 124
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al paragrafo precedente, uno

Stato membro che ha recentemente introdotto o che intende introdurre una nuova politica di gestione forestale e di sfruttamento delle sue risorse che comporta un aumento della raccolta di legname non dovrebbe essere sanzionato a norma del presente regolamento, a condizione che tale politica sia proattiva e sostenibile e che non comporti una diminuzione della capacità di assorbimento a lungo termine delle sue foreste.

Or. fr

Emendamento 125
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che decidono di basare il loro nuovo livello di riferimento per le foreste sull'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), sono autorizzati ad avvalersi degli assorbimenti netti della categoria "terreni forestali gestiti" per assicurare il rispetto degli impegni assunti a norma del regolamento [] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, nel quadro della flessibilità ivi prevista.

Or. en

Emendamento 126
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Il livello di riferimento è corretto per effetto delle politiche dell'UE e nazionali che incoraggiano l'impiego della biomassa per la produzione di energia, escludendo l'impatto di dette politiche sullo sviluppo dei pozzi forestali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa ai fini delle correzioni.

Or. en

Motivazione

Le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di biomassa sono considerate nulle nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS dell'UE) e del sistema di condivisione degli sforzi (non coperto dall'ETS) attuali e proposti per il periodo successivo al 2020. Al fine di contabilizzare in modo adeguato le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera prodotte dalla raccolta per la produzione di biomassa, compreso l'aumento dell'impiego di biomassa incoraggiato dalla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili, il livello di riferimento non dovrebbe includere tale raccolta aggiuntiva.

Emendamento 127

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è ***pubblicato*** e ***sottoposto*** a consultazione pubblica.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale è ***pubblicata*** e ***sottoposta*** a consultazione pubblica.

Or. en

Emendamento 128

Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, ***in particolare laddove questo sia basato su una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua definizione. Se il livello effettivo dell'attività forestale è superiore o inferiore agli obiettivi fissati nella politica, il livello di riferimento per il periodo interessato è rettificato di conseguenza.***

Or. fr

Emendamento 129

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. ***I dati utilizzati dovrebbero consistere della contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste.*** Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030

lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Or. en

Emendamento 130
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste **nel piano** nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste **nella relazione** nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Or. en

Emendamento 131
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione **esamina i piani nazionali** di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche **per** valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5,

Emendamento

5. La Commissione **agevola una valutazione tecnica della relazione nazionale** di contabilizzazione forestale **presentata da uno Stato membro** e le correzioni tecniche, **al fine di consentire di** valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti

paragrafo 1. **La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.**

sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 132

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **La** Commissione **esamina** i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. **La Commissione** può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento

5. **Un gruppo di esperti selezionati composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri** **esamina** i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. **Lo Stato membro interessato** può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 133

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **La** Commissione **esamina** i piani

Emendamento

5. **Un gruppo composto di**

nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

rappresentanti della Commissione e degli Stati membri esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti ***fissati dagli Stati membri*** sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione, ***unitamente al suddetto gruppo***, può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti ***laddove sia accertata l'inosservanza dei principi e degli obblighi e*** se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 134 **Gerben-Jan Gerbrandy**

Proposta di regolamento **Articolo 8 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento

5. La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. ***Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione.***

Or. en

Emendamento 135
Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *La* Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento

5. *Un gruppo di esperti della Commissione e degli Stati membri* esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, *e solo se questi non sono stati rispettati.*

Or. fr

Emendamento 136
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione *esamina i piani nazionali* di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche *per* valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. *La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e*

Emendamento

5. La Commissione, *come descritto nell'allegato IV C, agevola una valutazione tecnica della relazione nazionale* di contabilizzazione forestale *presentata da uno Stato membro* e le correzioni tecniche, *al fine di consentire di* valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. Per

gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

migliorare la trasparenza, la Commissione compila e rende pubblica una relazione di sintesi contenente raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 137

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.*

soppresso

Or. en

Emendamento 138

Henna Virkkunen

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce *dell'esame svolto* in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce *della valutazione tecnica svolta* in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per

ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche *presentati*, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito *dell'esame*. *Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato* i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II *continuano* a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

le foreste in base *alla relazione nazionale* di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche *presentate*, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito *dallo Stato membro* nell'ambito *della valutazione tecnica*. *Nel caso in cui uno Stato membro non abbia aggiornato i suoi* livelli di riferimento per le foreste, *il valore* di cui all'allegato II *continua* a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Or. en

Emendamento 139

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. ***Il primo di tali atti delegati, basato sui documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, dovrebbe essere adottato al più tardi il 31 dicembre 2019.*** Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Or. en

Emendamento 140

Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame **svolto** in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame **e della valutazione svolti** in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Or. en

Emendamento 141
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Emendamento

Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle modifiche del bacino di prodotti legnosi come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030. Gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Motivazione

Fintanto che la gestione delle foreste è basata su una contabilizzazione net-net, ha senso creare un conto separato per i prodotti legnosi, per incentivare gli utilizzi del legno di lunga durata.

Emendamento 142

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Emendamento

Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi e riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Or. en

Motivazione

I prodotti legnosi costituiscono riserve di carbonio create dall'uomo e dovrebbero essere contabilizzati come una categoria a parte.

Emendamento 143

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato

conformemente all'articolo 14 per aggiornare le categorie del comparto di prodotti legnosi con prodotti supplementari che hanno effetti sostitutivi positivi. L'atto delegato aggiorna inoltre i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V.

Or. en

Motivazione

Una maggiore sostituzione di materiali a base fossile con biomateriali porterà positivi effetti di mitigazione del clima. I nuovi biomateriali sono un altro settore con elevati livelli di innovazione. Al fine di contabilizzare in modo adeguato, ma anche incentivare chiaramente gli effetti sostitutivi di lunga durata, è importante che la Commissione valuti tale aspetto e proponga l'inclusione di un maggior numero di prodotti nella categoria di prodotti legnosi.

Emendamento 144

Benedek Jávor

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per aggiungere categorie di prodotti sulla base delle linee guida IPCC e garantire che la contabilizzazione dei prodotti legnosi non pregiudichi l'integrità ambientale della contabilizzazione LULUCF dell'Unione.

Or. en

Emendamento 145

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10

Articolo 10**soppresso****Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali**

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per ciascuna categoria contabile, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI.

3. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 non contabilizza fino al 2030 i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa di cui all'allegato VI al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

Or. en

Motivazione

Se i paesi hanno deciso di contabilizzare gli assorbimenti a partire dal settore LULUCF, devono tenere conto anche delle emissioni risultanti da tale settore, siano esse naturali (e quindi non antropogeniche) o meno. Inoltre, è difficile stabilire se le perturbazioni naturali siano realmente non antropogeniche – alcune potrebbero essere evitate mediante una migliore gestione delle foreste e preparativi per situazioni di emergenza.

Emendamento 146
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni ***imboschiti e ai terreni forestali*** gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

Emendamento

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

Or. en

Motivazione

È opportuno contabilizzare gli addebiti dovuti alle attività di imboscimento, altrimenti si rischia di compromettere la possibilità di raggiungere l'obiettivo del regolamento ESR. Poiché le attività LULUCF sono intrinsecamente reversibili e pertanto più rischiose, i paesi devono tenere in considerazione questo aspetto nel fare affidamento su questo settore per le compensazioni.

Emendamento 147
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni ***e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relative alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a***

Emendamento

2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni, lo Stato membro può trasferire ***fino al 50% dell'eccedenza*** a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4

carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, lo Stato membro può trasferire **la quantità restante** a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4 si tiene conto della quantità trasferita.

si tiene conto della quantità trasferita.

Or. en

Motivazione

Il conteggio i crediti derivanti da attività LULUCF per il rispetto da parte degli Stati membri degli obiettivi del regolamento ESR è troppo rischioso.

Emendamento 148

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni **e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030**, lo Stato membro può trasferire la quantità restante a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4 si tiene conto della quantità trasferita.

Emendamento

2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni, lo Stato membro può trasferire la quantità restante a un altro Stato membro, **applicando un fattore di sconto del 25 %**. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4 si tiene conto della quantità trasferita.

Or. en

Emendamento 149

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità **considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...]** **relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, o** trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, lo Stato membro può riportare **la** quantità restante al periodo 2026-2030.

Emendamento

3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, lo Stato membro può riportare **il 25 % della** quantità restante al periodo 2026-2030.

Or. en

Emendamento 150
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità **considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...]** **relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, o** trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, lo Stato membro può riportare la quantità restante al periodo 2026-2030.

Emendamento

3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, lo Stato membro può riportare la quantità restante al periodo 2026-2030 **fino a un massimo del 50 %**.

Or. en

Motivazione

Ciò è necessario per evitare l'accumulo di crediti senza che siano adottate misure negli ultimi anni per ridurre il rischio di errore nel calcolo dei crediti.

Emendamento 151

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.* **soppresso**

Or. en

Emendamento 152

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro* **soppresso**

Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

In linea con l'eliminazione della flessibilità per il settore LULUCF nel regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Emendamento 153

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE vieta **temporaneamente** allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Emendamento

5. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE vieta allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 154

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, **9**, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Emendamento 155

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento**Articolo 14 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 **e stabilisce una posizione comune.**

Or. en

Motivazione

Dal momento che il protocollo di Kyoto si conclude, entriamo in un'epoca caratterizzata da un nuovo sistema che disciplina il settore LULUCF con un potenzialmente nuovo criterio che interesserà i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare i livelli di riferimento. Oggi molti paesi utilizzano sistemi diversi ed è importante tenere conto della necessità che i paesi lavorino insieme per trovare metodi che possono essere confrontabili. È altresì importante sottolineare che la politica forestale è di competenza degli Stati membri e che ciò deve essere pienamente rispettato.

Emendamento 156**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento**Articolo 15 – comma 1***Testo della Commissione*

La Commissione *riferisce* al Parlamento europeo e al Consiglio, **entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di**

Emendamento

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018 per fare il punto degli sforzi collettivi delle parti in relazione ai progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo globale a lungo termine,

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il *suo contributo* al conseguimento dei *traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare* proposte.

nonché entro sei mesi dal bilancio mondiale del 2023 e dai bilanci mondiali successivi, la Commissione presenta relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio *in cui valuta la necessità di aggiornare e potenziare l'ambizione combinata del presente regolamento, del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis e della direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ter. Tali relazioni stabiliscono se è necessario rafforzare gli obiettivi dell'Unione in termini di* emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050, *comprese le attività LULUCF, garantire il rispetto degli obiettivi a lungo termine di cui all'accordo di Parigi, ossia contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, nonché raggiungere, nella seconda metà di questo secolo, un equilibrio fra le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti degli stessi da pozzi. Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.*

Or. en

Emendamento 157
Lefteris Christoforou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto

Emendamento

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, nel 2024 e successivamente ogni 5 anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di

serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *potendo eventualmente formulare* proposte.

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *accompagnata, se del caso, da* proposte *legislative intese ad aggiornare il presente regolamento e la sua ambizione sulla base degli sviluppi che emergono dal dialogo di facilitazione nell'ambito dell'UNFCCC e dei più recenti dati scientifici dell'IPCC.*

Or. en

Emendamento 158 **Olle Ludvigsson**

Proposta di regolamento **Articolo 15 – comma 1**

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro *il 28 febbraio 2024* e successivamente ogni cinque anni, circa *il funzionamento* del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *potendo* eventualmente *formulare proposte*.

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro *sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018* e successivamente ogni cinque anni, circa *le disposizioni* del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *ed* eventualmente *propone le modifiche necessarie*.

Or. en

Emendamento 159 **Dario Tamburrano, Eleonora Evi**

Proposta di regolamento **Articolo 15 – comma 1**

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento

Emendamento

La Commissione *riesamina il livello di*

europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni *cinque* anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

ambizione della presente proposta dopo il dialogo di facilitazione del 2018. Essa riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni *due* anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi *a lungo termine* stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Or. en

Emendamento 160

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Emendamento

La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione relativi al clima. Ai fini del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi *a lungo termine* stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Or. en

Emendamento 161

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, con l'assistenza dell'AEA riesamina il livello di ambizione combinato dei regolamenti [ESR] [LULUCF] e [ETS] dopo il dialogo di facilitazione del 2018 nel quadro dell'UNFCCC. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un anno dal dialogo di facilitazione, contenente proposte di modifica per gli obiettivi dell'UE in materia di emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050, anche per quanto riguarda le attività LULUCF, al fine di garantire la coerenza con il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi. Tali obiettivi sono: contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, nonché raggiungere, nella seconda metà di questo secolo, un equilibrio fra le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti degli stessi da pozzi.

Or. en

Emendamento 162

Pilar Ayuso

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base della relazione prevista per il febbraio 2024 e degli sviluppi o degli accordi a livello internazionale, la Commissione presenta una nuova proposta per il periodo dal 2031 al 2040. In sede di elaborazione della proposta, la

Commissione tiene in considerazione anche gli orientamenti del Consiglio europeo e in materia di assorbimenti che gli Stati membri non hanno utilizzato durante il periodo dal 2026 al 2030.

Or. es

Emendamento 163
Lefteris Christoforou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un ulteriore riesame dovrebbe essere effettuato nel caso in cui uno Stato membro receda dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, al fine di tener conto delle conseguenze economiche, nonché per garantire l'integrità ambientale del presente regolamento in linea con l'impegno assunto dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 164
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 165
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A

Testo della Commissione

Emendamento

A. Criteri per determinare i livelli di riferimento per le foreste

soppresso

I livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri sono determinati secondo i seguenti criteri:

- (a) i livelli di riferimento sono coerenti con l'obiettivo volto a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo;*
- (b) i livelli di riferimento assicurano che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;*
- (c) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;*
- (d) i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;*
- (e) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;*
- (f) i livelli di riferimento sono coerenti con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e*

degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;

(g) i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 166

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte A– comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) i livelli di riferimento contribuiscono inoltre a mantenere o incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste e a generare contemporaneamente una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia dalla foresta;

Or. en

Motivazione

Conclusioni della quarta relazione di valutazione dell'IPCC: secondo la relazione "Climate Change 2007" la migliore strategia di gestione forestale in termini di effetti di mitigazione consiste nel mantenere o aumentare le riserve di carbonio presenti nelle foreste, producendo contemporaneamente una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia. È quindi importante che i livelli di riferimento rispettino tale principio e che la regolamentazione generale tenga conto di questa conclusione.

Emendamento 167

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

Emendamento

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, **escludendo l'impatto delle politiche sullo sviluppo dei pozzi forestali**, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

Or. en

Motivazione

Il quadro di contabilizzazione internazionale per la bioenergia dipende dal fatto che le emissioni derivanti dalla raccolta siano adeguatamente contabilizzate nel quadro in materia di LULUCF.

Emendamento 168
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

Emendamento

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione **dei terreni forestali gestiti** sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

Or. en

Emendamento 169
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

soppresso

Or. en

Emendamento 170

Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia *dell'Unione europea* in materia di biodiversità;

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia *dell'UE* in materia di biodiversità *e nella strategia dell'UE in ambito bioeconomico*;

Or. en

Motivazione

Per risolvere il problema dei cambiamenti climatici è necessario fermare l'introduzione di emissioni da combustibili fossili nell'atmosfera e passare a una bioeconomia senza combustibili fossili.

Emendamento 171

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

Emendamento

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche **e nei programmi** forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

Or. en

Emendamento 172
Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) i livelli di riferimento confermano che la costruzione non ha direttamente incluso ipotesi o stime fondate sulle politiche dell'UE o degli Stati membri né ipotesi o stime basate su presunte future modifiche delle politiche degli Stati membri o dell'UE.

Or. en

Motivazione

È importante che le ipotesi riguardanti gli effetti delle politiche non siano incluse nei livelli di riferimento. L'emendamento è volto a garantire che la costruzione si basi su constatazioni fattuali nelle foreste e non su stime o ipotesi relative agli effetti delle diverse politiche sui livelli di riferimento. È pertanto importante che gli Stati membri confermino che i riferimenti presentati escludano le ipotesi sulle politiche.

Emendamento 173

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte B – titolo

Testo della Commissione

B. Elementi *del piano* nazionale di contabilizzazione forestale

Emendamento

B. Elementi *della relazione* nazionale di contabilizzazione forestale

Or. en

Emendamento 174

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte B – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale *presentato* in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale *presentata* in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 175

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte B – comma 1 – lettera v – punto 2

Testo della Commissione

(2) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste *e ai prodotti legnosi*, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

Emendamento

(2) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

Or. en

Emendamento 176

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato V – trattino 1

Testo della Commissione

– I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, **non** sono contabilizzati dallo Stato membro importatore (“metodo **della produzione**”).

Emendamento

– I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, sono contabilizzati dallo Stato membro importatore (“metodo **del consumo**”).

Or. en

Motivazione

La contabilizzazione dovrebbero essere stabilita al punto di consumo, al fine di creare incentivi in tutta l'UE e non solo negli Stati membri produttori.